



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 5

N.B. I resoconti stenografici per l'esame dei documenti di bilancio seguono una numerazione indipendente.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

ESAME DEI DOCUMENTI DI BILANCIO IN SEDE CONSULTIVA

147^a seduta (antimeridiana): mercoledì 10 dicembre 2014

Presidenza del presidente MARCUCCI

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(1699 e 1699-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabelle 2 e 2-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (*limitatamente alle parti di competenza*)

– **(Tabelle 7 e 7-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017

– **(Tabelle 13 e 13-bis)** Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017

(1698) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 13, 16
CONTE (NCD), relatore sulle tabelle 7 e 7-bis, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità	3
MARTINI (PD), relatore sulle tabelle 2 e 2-bis, limitatamente alle parti di competenza, 13 e 13-bis e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità	13

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Francesca Barracciu.

I lavori hanno inizio alle ore 11,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(1699 e 1699-bis) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 e relativa Nota di variazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabelle 2 e 2-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (*limitatamente alle parti di competenza*)

- **(Tabelle 7 e 7-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017

- **(Tabelle 13 e 13-bis)** Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017

(1698) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5^a Commissione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di legge nn. 1699 e 1699-bis (tabelle 2 e 2-bis, limitatamente alle parti di competenza, 7 e 7-bis, 13 e 13-bis) e 1698, già approvati dalla Camera dei deputati.

Preciso che i rapporti alla 5^a Commissione dovranno essere trasmessi entro giovedì 11 dicembre. Ricordo altresì che il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al disegno di legge n. 1699, nonché degli ordini del giorno al disegno di legge n. 1698, è stato fissato, con l'accordo dei Capigruppo acquisito per le vie brevi, nella giornata di ieri, per martedì 9 dicembre alle ore 18.

Nel ringraziare il sottosegretario Francesca Barracciu per la sua presenza, informo i componenti della Commissione che i rappresentanti del Dicastero dell'istruzione, nonché il sottosegretario Delrio sono assenti per concomitanti impegni istituzionali.

Prego il relatore Conte di riferire sulle tabelle 7 e 7-bis e sulle parti ad esse corrispondenti del disegno di legge di stabilità.

CONTE, *relatore sulle tabelle 7 e 7-bis, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità*. Signor Presidente, nell'esaminare i documenti di bilancio per quanto di competenza della nostra Commissione, ritengo sia necessario verificare, in via preliminare, la congruenza tra

quanto previsto nella legge di stabilità e quanto disposto in alcuni provvedimenti già approvati dalla Commissione o ancora al nostro esame.

Innanzitutto, mi sento di dover valutare positivamente l'istituzione all'articolo 1, comma 4, del disegno di legge di stabilità, del Fondo «La buona scuola», in quanto coerente, sia con il relativo documento programmatico del Governo, sia con gli approfondimenti che la Commissione ha svolto nell'ambito dell'affare assegnato Scuola (atto n. 386). In proposito, sono favorevole all'ampliamento delle finalità del Fondo, inizialmente finalizzato alla stabilizzazione dei docenti precari, ma poi esteso anche all'alternanza scuola-lavoro e alla formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, che sono altri due temi fondamentali per quanto riguarda il comparto scuola.

Qualche rilievo critico riguarda invece il fatto che il testo del disegno di legge di stabilità al nostro esame sconta alcuni stralci operati in prima lettura sulle parti di nostra competenza, con particolare riguardo agli stanziamenti per le istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM). Le risorse inizialmente previste avrebbero garantito la sopravvivenza degli ex istituti musicali pareggiati per il 2015, in attesa del riordino oggetto dei disegni di legge n. 322 e abbinati, attualmente all'esame della 7^a Commissione.

Per quanto riguarda le scuole paritarie – altro argomento affrontato, soprattutto in riferimento alla fascia d'età che va da 0 a 6 anni – è da valutare in maniera positiva il fatto che sia stato incrementato il relativo fondo, portandolo quasi allo stanziamento previsto negli anni 2008-2009 (quando è stato raggiunto cioè il livello massimo), oltre al fatto che si prevede che il fondo venga gestito direttamente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e non più, con un passaggio intermedio, tramite il trasferimento alle Regioni, con conseguente allungamento dei tempi e con tutte le criticità che si sono riscontrate negli ultimi anni.

Qualche criticità si registra, inoltre, con riferimento al comma 80 dell'articolo 2 del disegno di legge di stabilità in merito alla soppressione, a partire dal 1° settembre 2015, dei cosiddetti vicariati. Nonostante si debba registrare positivamente l'acquisizione dell'autonomia da parte dei vari istituti, vi è tuttavia una distonia tra la data di decorrenza disposta dal testo e la concreta attuazione dell'organico dell'autonomia, che giustificerebbe l'abrogazione dell'articolo 459 del testo unico sulla scuola.

Un'altra criticità attiene al fatto che vengono riviste e ricomposte le commissioni d'esami per quanto riguarda l'esame di Stato (commi da 100 a 102 dell'articolo 2), poiché la nuova disciplina dovrebbe applicarsi all'anno scolastico in corso. Tuttavia, sarebbe forse preferibile prevedere una revisione a partire dal prossimo anno scolastico, posto che, con il meccanismo indicato, probabilmente prima di marzo o aprile non potrebbe essere definita ancora la composizione delle commissioni d'esame, soprattutto per quanto riguarda la componente interna ed esterna delle stesse.

La relazione è abbastanza lunga ed articolata perché effettivamente molte sono le norme contenute nei documenti di bilancio attinenti al nostro settore e, quindi, di competenza della Commissione, per cui, sia pur

procedendo in maniera abbastanza veloce, dovrò soffermarmi necessariamente su alcune questioni.

Al comma 4 dell'articolo 1 è prevista l'istituzione del fondo «La buona scuola», al quale ho già accennato, tra le cui finalità positive – come ho già detto – c'è soprattutto l'ampliamento della destinazione delle risorse con riferimento ai due temi dell'alternanza scuola-lavoro e della formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici. Per quanto riguarda il piano delle assunzioni, si rileva che non è più limitato al solo personale docente, ma riguarda tutti i dipendenti, compreso il personale ATA. Nelle finalità del fondo si fa riferimento anche alla valutazione collegata alla valorizzazione dei docenti e alla sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica.

Il comma 11 dell'articolo 1 interviene sulla normativa in materia di incentivazione del rientro in Italia di lavoratori occupati all'estero. La disciplina prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, sia escluso dalla formazione del reddito da lavoro dipendente o autonomo il 90 per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi. Questa norma, in sostanza, tende a favorire il rientro di ricercatori impegnati in attività all'estero.

Il comma 30 dell'articolo 1 novella le norme del decreto-legge n. 145 del 2013 (il cosiddetto decreto destinazione Italia) in merito al credito di imposta per le imprese che investono in ricerca e sviluppo. Rispetto al testo vigente, per le parti di competenza, le modifiche si possono così riassumere: viene ampliato il periodo di imposta di riferimento, che passa dal triennio 2014-2016 al quinquennio 2015-2019; si incrementa l'importo massimo annuale per ciascun beneficiario, che passa da 2,5 a 5 milioni di euro; si riduce la soglia di spesa in ricerca e sviluppo che deve essere concretamente sostenuta dall'impresa per usufruire del credito di imposta, che passa da 50.000 a 30.000 euro; si articola diversamente la percentuale del credito di imposta, prima fissata al 50 per cento ed ora al 25 per cento, salvo particolari tipologie di spese (come quelle per il personale qualificato e per i contratti di ricerca con università ed enti di ricerca) per le quali la percentuale è nuovamente stabilita al 50 per cento.

Il comma 101 dell'articolo 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per interventi in favore della famiglia, con una dotazione pari a 108 milioni di euro per il 2015 (298 milioni nel testo originario, così modificato dalla Camera). La Camera ha specificato che una quota pari a 100 milioni è riservata al rilancio del piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, inteso al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni. Tale finanziamento riguarda dunque il segmento 0-6 anni che, sul piano della disciplina generale, è oggetto dei disegni di legge n. 1260 e abbinati, attualmente all'esame della 7^a Commissione.

Il comma 121 dell'articolo 1 autorizza, dal 2015, la spesa di 200 milioni di euro annui, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 13, della legge n. 62 del 2000, da destinare in favore delle scuole paritarie.

Il comma 122, primo periodo, dell'articolo 1 prevede che dal 2015 il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) è incrementato di 150 milioni di euro, al fine di aumentare la quota premiale. Si ricorda che, in base all'articolo 2 del decreto-legge n. 180 del 2008, una quota non inferiore al 7 per cento del FFO, con incrementi negli anni successivi, deve essere ripartita tra le università in relazione alla qualità dell'offerta formativa e dei risultati dei processi formativi, alla qualità della ricerca scientifica, alla qualità, efficacia ed efficienza delle sedi didattiche. Sulla misura della quota premiale è, poi, intervenuto l'articolo 13 della legge n. 240 del 2010 e, in base ad essa, gli incrementi della quota premiale sono disposti annualmente in misura compresa tra lo 0,5 e il 2 per cento. In seguito, l'articolo 60 del decreto-legge n. 69 del 2013 ha disposto che la quota premiale è determinata in misura non inferiore al 16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20 per cento per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento. Questo è un provvedimento che abbiamo esaminato qualche settimana fa in questa Commissione.

Il secondo periodo del comma 122 prevede che una quota pari ad almeno il 50 per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) è destinata al finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) presentati dalle università. Si fa presente che al Fondo sono confluite le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università, nonché le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base e, per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Fondo per le aree sotto utilizzate. Un'ulteriore disposizione sul FFO è contenuta nel comma 90 dell'articolo 2, che prevede la riduzione del suddetto Fondo per 34 milioni di euro nel 2015 e per 32 milioni di euro annui dal 2016, in considerazione della razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi che dovrà essere operata dalle università sulla base di indirizzi formulati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

Il comma 123 dell'articolo 1 autorizza la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2016 e di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica.

L'articolo 2, al comma 20, stabilisce, a decorrere dal 2015, una riduzione dei trasferimenti di risorse statali in favore di determinati enti e organismi pubblici elencati nell'allegato n. 6, annesso al disegno di legge, per importi ivi indicati. Quanto al settore dell'istruzione, della ricerca e dell'università, si riportano le seguenti riduzioni: 171.800 euro dal 2015 dei contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi;

112.000, 112.100, 112.300 euro (rispettivamente per il 2015, 2016 e dal 2017) delle somme da trasferire all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per il suo funzionamento; 360.000 euro per il 2015 delle somme per il finanziamento della scuola sperimentale di dottorato Gran Sasso *Science Institute*, 500.000 euro dal 2015 del contributo per la gestione del programma di ricerche aerospaziali (PRORA); 500.000 euro dal 2015 del contributo per le esigenze del laboratorio di luce di sincrotrone di Trieste e di Grenoble. Si evidenzia anche la riduzione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017 per l'Istituto italiano di tecnologia (IIT), vigilato dal Ministero dall'economia e delle finanze.

Il comma 72 opera riduzioni degli stanziamenti per gli assegni di sede del personale docente delle scuole italiane all'estero nella misura di 3,7 milioni di euro per il 2015 e di 5,1 milioni a decorrere dal 2016. La relazione tecnica precisa che le riduzioni sono correlate al ridimensionamento, già a partire dall'anno scolastico 2015-2016, del contingente del personale di ruolo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in servizio all'estero, per cui è fissato un limite massimo in 624 unità.

Il comma 76 dell'articolo 2 riduce di 200.000 euro annui, a decorrere dal 2015, il contributo a favore della Scuola per l'Europa di Parma.

Il comma 77 dell'articolo 2 riduce di 30 milioni di euro, a decorrere dal 2015, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 440 del 1997 (già Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa), confluita, dal 2013, nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Si ricorda che il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e gli interventi perequativi è finalizzato, tra l'altro, alla realizzazione dell'autonomia scolastica, all'introduzione della seconda lingua comunitaria nella scuola media, all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico, alla formazione del personale della scuola, alla formazione *post* secondaria non universitaria, a interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico, a interventi perequativi finalizzati ad incrementare l'offerta formativa.

Il comma 78 dell'articolo 2 prevede che, per il 2015, rimane acquisita all'erario quota parte (10 milioni di euro) delle somme che non sono state utilizzate dalle scuole per tre esercizi finanziari consecutivi. Si tratta di fondi che avevano una destinazione e che non sono stati utilizzati. Se ci sono delle somme accantonate e non utilizzate credo sia condivisibile che vengano rimesse nella disponibilità generale del Ministero.

Il comma 79 dell'articolo 2, sostituendo l'articolo 307 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, dispone che, a decorrere dal 1° settembre 2015, l'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza degli uffici scolastici regionali e non più degli ex provveditorati, come avveniva finora. Ciò comporta una riduzione del personale dedicato all'educazione fisica o degli esperti che hanno il distacco perché passano da distacco a livello

provinciale a distacco a livello regionale. Ho riscontrato che nel merito sono stati presentati numerosi emendamenti. Così come diversi emendamenti sono stati presentati anche al comma 80 dell'articolo 2, che elimina, dal 1° settembre 2015, la possibilità di usufruire dell'esonero o del semiesonero dall'insegnamento per i docenti con funzioni vicarie del dirigente scolastico, nonché per i docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate o delle sedi coordinate delle scuole. A tal fine, si abroga l'articolo 459 che dà ai dirigenti scolastici la facoltà di gestire in maniera autonoma la concessione dell'esonero. Rilevo però una possibile distonia tra il 1° settembre 2015 e la piena entrata in vigore dell'autonomia scolastica, dal momento che si rischia che ci sia un periodo di interregno in cui questi vicari non hanno la possibilità di fruire dell'esonero dall'insegnamento.

Il comma 81 dell'articolo 2 dispone che la soppressione delle disposizioni inerenti la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, decorra dall'anno scolastico 2016-2017.

Al fine di garantire la continuità didattica e la piena attuazione dell'offerta formativa, il comma 82 dell'articolo 2 prevede l'eliminazione, dal 1° settembre 2015, della possibilità per il personale del comparto scuola – fatte salve alcune ipotesi – di essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata. Le fattispecie fatte salve riguardano: il personale dirigente e docente collocato fuori ruolo per compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, di cui l'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi; i dirigenti scolastici e i docenti di ruolo di educazione fisica dispensati in tutto o in parte dall'insegnamento in qualità di coordinatori periferici di educazione fisica di livello regionale, e – come già segnalato – non più provinciale; il personale destinato alle scuole italiane all'estero; i docenti delle istituzioni scolastiche collocati in esonero parziale o totale in quanto utilizzati presso le università con compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo.

Sono quindi fatte salve alcune categorie che possono comunque godere del distacco, mentre ai fini della salvaguardia della continuità didattica per altre categorie non è prevista questa possibilità.

I commi 83 e 84 dell'articolo 2 vietano, a decorrere dal prossimo anno scolastico, il conferimento di supplenze brevi per il primo giorno di assenza dei docenti e per i primi sette giorni di assenza dei collaboratori scolastici.

In particolare, il comma 83 – concernente le supplenze di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) – stabilisce che per la sostituzione del personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico (non solo per i primi sette giorni di assenza) si può provvedere mediante l'attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti.

L'istituto, che prevede la sostituzione dei colleghi assenti con colleghi in servizio attraverso l'attribuzione di ore eccedenti – attualmente di-

sciplinato solo con riferimento al personale docente dall'articolo 30 del CCNL personale del comparto scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007 – viene dunque introdotto, in via legislativa, anche per i collaboratori scolastici. Conseguentemente, si dispone che le istituzioni scolastiche destinino il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti. Questo si può leggere da due diversi punti di vista: in maniera positiva, in quanto le ore di sostituzione vengono effettuate dal personale interno e, quindi, non da supplenti; in maniera riduttiva perché, andando ad utilizzare le risorse per le supplenze, si sottraggono risorse al fondo prima destinato al miglioramento dell'offerta formativa.

Il comma 85 stabilisce che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si procede alla revisione di criteri e parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA. L'obiettivo è quello di conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, una riduzione del numero di posti pari a 2.020 unità, nonché una riduzione di spesa pari ad euro 50,7 milioni di euro (in base al comma 87, tale economia lorda di spesa si consegue dal 2016, mentre nel 2015 essa non deve essere inferiore ad euro 16,9 milioni).

La rideterminazione è collegata al processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, per il quale il comma 86 autorizza la spesa di 10 milioni di euro nel 2015 a valere sui risparmi derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche.

Il comma 88 dell'articolo 2 dispone una riduzione delle spese per accertamenti medico-legali che sono sostenute dalle università e dalle istituzioni di Alta formazione artistica e musicale (AFAM) per 700.000 euro a decorrere dal 2015.

Il comma 89 dell'articolo 2 sopprime il contributo statale alla Scuola di ateneo per la formazione europea «Jean Monnet», costituita presso la Seconda università degli studi di Napoli, pari a 3,5 milioni di euro annui secondo le norme vigenti. In base a quanto disposto dall'articolo 60, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013 («decreto del fare»), dette risorse – precedentemente allocate nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti – sono confluite, a decorrere dal 2014, nel Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università.

Il comma 91 dell'articolo 2 prevede che la somma di euro 140 milioni, relativa alla gestione stralcio del Fondo speciale per la ricerca applicata (FSRA) è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2015. Si ricorda che il FRSA, poi confluito nel FAR (Fondo per le agevolazioni alla ricerca) – abrogato formalmente dal combinato disposto del comma 1 dell'articolo 1 e dell'allegato al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, a decorrere dal 16 dicembre 2010 – è rimasto operativo presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A. solo per la gestione di contratti e l'espletamento delle attività istruttorie e gestionale di natura economico-fi-

nanziaria, con riferimento alle domande di agevolazione già presentate alla data della sua soppressione.

Il comma 92 dell'articolo 2 dispone che per il 2015 le risorse destinate al funzionamento delle istituzioni AFAM sono ridotte di un milione di euro. Le destinazioni di spesa alle quali applicare le riduzioni saranno individuate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - con particolare riferimento alle istituzioni con più elevato fondo di cassa - «in sede di definizione dei criteri di riparto annuale del suddetto fondo».

Il comma 93 dell'articolo 2 prevede che dal 1° gennaio 2015 l'incarico di presidente delle istituzioni AFAM è svolto a titolo gratuito, anche per gli incarichi già conferiti. Al presidente spetterà solo il rimborso delle spese sostenute. Inoltre, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sono rideterminati i compensi e le indennità del direttore e dei componenti del consiglio di amministrazione delle stesse istituzioni. I risparmi derivanti, sia dalla rideterminazione in questione, sia dalla novità relativa all'incarico di presidente, sono previsti in euro 1.450.000 a decorrere dal 2015.

Il comma 94 dell'articolo 2 dispone che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, è adottato un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di rideterminare i compensi dei componenti degli organi degli enti di ricerca finanziati a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE). La rideterminazione deve consentire il conseguimento di risparmi lordi di spesa per 916.000 euro nel 2015 e un milione di euro dal 2016.

Il comma 96 dell'articolo 2 prevede che dal 1° gennaio 2015 il personale che opera negli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è ridotto da 236 unità, escluse le posizioni dei responsabili degli uffici, a 190.

I commi da 97 a 99 dell'articolo 2 recano disposizioni finalizzate ad agevolare l'ingresso di ricercatori nelle università «virtuose», a regolare diversamente il rapporto fra assunzioni di professori e chiamate di ricercatori, nonché a consentire il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni.

Il comma 97 prevede che, dal 2015, le sole università che sono in una situazione finanziaria solida, ovvero che riportano un indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento, possono procedere alla stipula di contratti per ricercatori a tempo determinato di entrambe le tipologie «in aggiunta» alle facoltà assunzionali previste per il sistema universitario.

Il comma 98 modifica uno dei criteri in base ai quali le università predispongono i piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo.

Il comma 99 estende alle università le disposizioni - già introdotte per le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici - che prevedono il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

I commi da 100 a 102 dell'articolo 2 prevedono l'adozione di nuovi criteri per la composizione delle commissioni per l'esame di Stato, attualmente disciplinate dall'articolo 4 della legge n. 425 del 1997, da applicare per gli esami che si svolgeranno nel 2015 (anno scolastico 2014-2015). La nuova composizione verrà definita con successivo provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Le economie derivanti, accertate entro il 1° ottobre di ciascun anno, restano nella disponibilità dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sono utilizzate per l'attuazione degli interventi ai quali è destinato il Fondo «La buona scuola». Dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge n. 425 del 1997, incompatibili con quanto disposto dal decreto medesimo: si presuppone dunque che non saranno più previsti, com'è attualmente, un 50 per cento di professori interni e un 50 per cento di esterni, ma si opterà per una maggioranza di interni, tanto più che si attendono economie di spesa.

Con riferimento all'articolo 3, il comma 72 - inserito dalla Camera - dispone la riduzione per il 2015, per un importo pari a 4 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo integrativo speciale per la ricerca, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *d*), della legge n. 370 del 1999. Il successivo comma 73 - parimenti inserito dalla Camera - reca una disposizione di compensazione degli effetti finanziari derivanti dal precedente comma, stabilendo che la compensazione medesima è operata, per 4 milioni di euro nel 2015, mediante utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali. In sostanza, ci sono dei tecnicismi con trasferimenti di fondi da un capitolo all'altro.

In relazione alle Tabelle allegate al disegno di legge di stabilità, si rammenta che le Tabelle A e B recano gli importi da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti che si prevede possano essere approvati nel triennio 2015-2016, rispettivamente nel fondo speciale di parte corrente e nel fondo speciale in conto capitale.

Riguardo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si registrano accantonamenti in Tabella A pari a 7.000 euro per il 2015 e a 9.000 euro per il 2016 e 2017, la cui finalizzazione è il finanziamento delle scuole non statali.

Rispetto alla Tabella B, si segnala che l'accantonamento inizialmente previsto nel testo del Governo è stato azzerato.

In merito alla Tabella C, che reca le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2015 e del triennio 2015-2017 relative a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è demandata alla legge

di stabilità, si segnalano, per le parti di competenza, le seguenti variazioni di bilancio: incremento di 4 milioni di euro per il 2015 delle risorse destinate alla ricerca in base al decreto legislativo n. 204 del 1998 (che vanno a compensare la riduzione prima segnalata); incremento di 1,6 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017 delle risorse destinate all'attività sportiva universitaria.

Nella Tabella D, che determina le riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, segnalo le seguenti decurtazioni sul Dicastero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: per l'istituzione dell'ufficio per la gestione delle scuole di lingua slovena (-66.452 euro per il 2015, -80.008 euro per il 2016 e -67.428 euro per il 2017); per la Fondazione per il merito (- 500.000 euro per il 2015); per l'istituzione del Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza (-769.000 per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017).

In Tabella E sono confermati gli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente per gli anni 2015 e successivi in favore dei mutui per l'edilizia scolastica, nonché per il 2015 in favore del finanziamento del Gran Sasso *Science Institute*.

Per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio e le parti di nostra competenza, si segnala che l'articolo 7 del disegno di legge n. 1699 approva le spese relative al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e autorizza variazioni compensative tra diversi capitoli. Esso precisa altresì che l'assegnazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per il 2015 è comprensiva delle somme destinate all'Istituto di biologia cellulare afferente all'area di Monterotondo.

Nella nota integrativa al disegno di legge di bilancio sono elencati gli obiettivi dei tre dipartimenti del Ministero riguardanti in linea generale: il sostegno e il potenziamento delle politiche e delle azioni di innovazione tecnologica nelle scuole; le misure sull'edilizia scolastica per incrementare la sicurezza e migliorare la qualità degli istituti; l'orientamento scolastico e professionale; il reclutamento e la formazione dei docenti, anche universitari; le iniziative volte a rendere la scuola «aperta» anche oltre l'orario delle lezioni; gli interventi di riforma dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e la programmazione della ricerca.

In ordine alle previsioni per il 2015, si rileva una generale riduzione degli importi relativi alle missioni del Dicastero rispetto alle previsioni assestate nell'anno finanziario 2014, anche a seguito della nota di variazioni, ad eccezione della missione «Fondi da ripartire», che registra un notevole aumento. Si segnala però che all'interno della missione n. 22, «Istruzione scolastica», rispetto al 2014, sono in leggero aumento (seppur contenuto a seguito della nota di variazioni) le dotazioni dei programmi «Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica» e «Istruzione secondaria di primo grado», mentre un incremento più sostenuto (quasi il doppio) si rileva per il programma «Istituzioni scolastiche non statali», ossia le scuole paritarie, che avevo richiamato nell'introduzione alla relazione. Parimenti, rispetto alle previsioni assestate 2014, il programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza», all'interno della mis-

sione n. 32, subisce un aumento. Circa la missione n. 23, «Istruzione universitaria e formazione *post* universitaria», benché essa sia in generale diminuzione rispetto all'assestamento 2014, si nota un recupero positivo in virtù della nota di variazione che ne incrementa le risorse. Nella tabella 2 del Ministero dell'economia e delle finanze vi sono stanziamenti inerenti la missione n. 22, «Istruzione scolastica», che subiscono un lieve decremento. Si fa presente infine che nella tabella 8 del Ministero dell'interno è allocato il capitolo 7.243 relativo alle somme per garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo per la scuola dell'obbligo, nonché alla fornitura di libri di testo da dare in comodato d'uso agli studenti della scuola secondaria superiore. La cifra stabilita nell'assestamento 2014, pari a 103 milioni di euro, è stata incrementata di circa 8,1 milioni di euro per il 2015.

PRESIDENTE. Prego ora il relatore, senatore Martini, di riferire alla Commissione sulle tabelle 2 e 2-bis, limitatamente alle parti di competenza, 13 e 13-bis e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità.

MARTINI, *relatore sulle tabelle 2 e 2-bis, limitatamente alle parti di competenza, 13 e 13-bis e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità.* Signor Presidente, la nostra Commissione dovrà esprimersi sui provvedimenti al nostro esame a partire da una premessa, come del resto già segnalato dal collega relatore Conte, per la parte di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nello specifico, si segnala che, rispetto al testo presentato dal Governo, la Camera ha introdotto una serie di stralci di norme, considerate di natura ordinamentale o non riferite alle annualità coperte dai documenti di bilancio, che impattavano anche sui nostri settori di competenza.

Per quanto riguarda i macro settori di cui mi occupo, ovvero beni culturali, turismo e sport, la novità principale è rappresentata dal comma 7 dell'articolo 1, dove viene istituito nella previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) un importante fondo per la tutela del patrimonio culturale con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. La copertura di tali importi è stata effettuata prelevando i corrispondenti accantonamenti del Dicastero originariamente presente in Tabella B.

Il successivo comma 8 definisce la modalità di utilizzo di queste risorse, ossia attraverso un programma triennale che il Ministro dei beni, delle attività culturali e del turismo trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per una presa d'atto, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità. Il programma dovrà individuare gli interventi prioritari da realizzare, le risorse destinate e il cronoprogramma, definendo altresì le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati.

Ogni anno entro il 31 gennaio al CIPE è trasmesso il programma aggiornato, corredato dallo stato di attuazione degli interventi in termini di avanzamento fisico e finanziario.

Il comma 115 dell'articolo 1 estende all'esercizio finanziario 2015 e successivo le disposizioni sulla destinazione del 5 per mille dell'IRPEF, autorizzando una spesa di 500 milioni annui a decorrere dal 2015. Tra le destinazioni del 5 per mille sono inclusi il finanziamento della ricerca scientifica e dell'università, nonché il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. In sintesi, l'articolo 1 prevede l'istituzione del fondo, il suo finanziamento, la sua gestione, e la destinazione del 5 per mille.

Questo grande fondo è finanziato infatti anche da una serie di riduzioni di spesa elencate analiticamente nell'allegato.

Per quanto di competenza, viene soppresso il contributo all'Istituto per il credito sportivo che, nel bilancio a legislazione vigente, era pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017. Inoltre, sono ridotte di 1 milione di euro per il 2015 e di 2,295 milioni di euro a decorrere dal 2016 le autorizzazioni di spesa relative alla quota degli utili derivanti dal gioco del lotto destinata al Ministero dei beni culturali per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali. Tutto questo serve a finanziare il grande fondo in cui tali attività verranno implementate.

Il comma 20 dell'articolo 2 stabilisce peraltro, a decorrere dal 2015, una riduzione dei trasferimenti di risorse statali in favore di determinati enti e organismi pubblici elencati nell'allegato n. 6, annesso al disegno di legge, per gli importi ivi specificati.

Quanto al settore dei beni culturali, si registrano riduzioni per ciò che concerne le competenze del Dicastero in merito al turismo, ma si tratta di questioni che esulano dagli ambiti di interesse della 7^a Commissione.

Quanto all'articolo 3, si segnala che il comma 34, introdotto da un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, dispone che, ai fini dell'applicazione dell'IVA al 4 per cento, sono da considerarsi libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica, inclusi dunque anche gli *e-book*. Si introduce, quindi, una definizione estensiva di libro, in cui sono ricompresi giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura *braille* e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, edizioni musicali a stampa e carte geografiche; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali, se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica. Questa norma è stata approvata dalla Camera. La nota che è stata predisposta invita a non dimenticare che la giurisprudenza della Corte di giustizia europea interpreta in modo restrittivo la normativa comunitaria – noi stiamo quindi facendo un'interpretazione esten-

siva – che consente aliquote inferiori al minimo prescritto (5 per cento), in alcuni ambiti, con riferimento a quelle in vigore al 1° gennaio 1991.

In tema di sport, il comma 64 dell'articolo 3 reca misure di favore sul piano fiscale per le associazioni sportive dilettantistiche non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva. È consentito, in pratica, di prorogare il beneficio che prevede il pagamento di tributi in maniera rateale, anche se non sono state rispettate delle scadenze.

Quanto alle Tabelle, mi limito a ricordare che è prevista una finalizzazione specifica per il disegno di legge concernente l'istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno», di recente approvato dal Senato in seconda lettura.

La Tabella C reca le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2015 e del triennio 2015-2017, relative a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è demandata alla legge di stabilità: non si registrano in questo caso variazioni significative rispetto al bilancio a legislazione vigente.

Quanto alla Tabella D, che determina le riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, si evidenzia la decurtazione di 2.600.000 euro sul Dicastero dei beni culturali per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017 delle risorse relative ad attività nel settore del turismo trasferite dal Ministero dello sviluppo economico e dalla Presidenza del Consiglio.

Infine, in Tabella E, che determina per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, sono confermati i finanziamenti previsti a legislazione vigente, per gli anni 2015 e 2016, per l'impiantistica sportiva: per l'anno 2015 per la tutela del patrimonio dell'UNESCO nella Provincia di Ragusa, per gli anni 2015 e 2016 per il Piano strategico «Grandi progetti beni culturali».

Vorrei soffermarmi, ancora, su alcune norme trasversali contenute nel disegno di legge di stabilità. L'articolo 2, comma 22, estende anche al 2015 la previsione per cui si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche (tra cui scuole, università, enti pubblici non economici) per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica.

Il comma 24 dell'articolo 2 dispone che anche per l'anno 2015, nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, non si applichino i meccanismi di adeguamento retributivo, così come previsti dall'articolo 24 della legge n. 448 del 1998. Inoltre, lo stesso anno non è utile ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio, correlati all'anzianità di servizio. Tale disposizione interessa, per quanto di competenza, anche i professori e i ricercatori universitari.

Il comma 45 dell'articolo 2 stabilisce che, a decorrere dal 2015, le dotazioni di bilancio relative alle missioni e ai programmi di spesa degli

stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 3 allegato al disegno di legge.

Venendo al riepilogo delle riduzioni rispetto ai Dicasteri di riferimento, si segnala che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca subisce una pesante riduzione pari a circa 148,6 milioni di euro per il 2015, e a 136,2 milioni di euro per il 2016 e 2017 (e successivi), seconda solo a quella della Difesa; il Ministero dei beni e delle attività culturali registra invece una riduzione pari a circa 21,5 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Per quanto riguarda, infine, il disegno di legge di bilancio e le parti di competenza relative a beni culturali e sport, l'articolo 13 del disegno di legge di bilancio approva le spese recate dalla Tabella 13 con riferimento al Dicastero dei beni culturali, autorizzando le occorrenti variazioni compensative di bilancio, con particolare riferimento ai capitoli relativi al Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

Nella nota integrativa al disegno di legge di bilancio, inclusa nella tabella 13, si pone l'accento sulla recente riorganizzazione del Dicastero, approvata con decreto del Presidente del Consiglio n. 171 del 2014, che ha ridotto gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche, operando un riordino dell'amministrazione centrale e periferica, in ossequio agli obiettivi di razionalizzazione e efficienza delle strutture e dei processi. Ciò agevola sicuramente l'equilibrio del bilancio.

Venendo al dettaglio delle missioni, si segnala una generale riduzione delle previsioni per il 2015 rispetto all'assestamento 2014, ad eccezione della missione n. 33 «Fondi da ripartire». Tuttavia, all'interno di alcune missioni sono previsti degli incrementi: mi riferisco, ad esempio, alla missione n. 21, «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistici» con i programmi «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo», «Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale», «Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale». Proporzionalmente la riduzione più consistente concerne invece il programma n. 21.16 «Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane». Sulle periferie è previsto comunque un progetto a sé, che non riguarda tuttavia la nostra competenza, bensì l'assetto del territorio e la riorganizzazione urbana.

Relativamente allo sport, i cui finanziamenti sono disposti dalla tabella 2 del Ministero dell'economia e delle finanze, si registra una flessione negativa del programma n. 30.1 «Attività ricreative e sport», all'interno della missione n. 30 «Giovani e sport».

Tutto il resto rimane sostanzialmente invariato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale, che terminerà nella seduta pomeridiana di oggi.

Stante la necessità di concludere entro domani l'esame dei documenti di bilancio, propongo di trattare, sempre nella seduta pomeridiana di oggi, anche gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati, fermo restando

che nella seduta di domani mattina si procederà alle dichiarazioni di voto e al voto sugli schemi di rapporto alla 5^a Commissione, in merito alle parti di competenza.

Preannuncio peraltro che, in base all'andamento dei lavori di oggi pomeriggio, potrebbe essere valutata la possibilità di anticipare l'orario della seduta antimeridiana di domani.

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12.

